



## Consultazione pubblica

### sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali

Domande e risposte

- 1 Qual è lo scopo del documento di consultazione sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali? Quali obiettivi ci si prefigge?

Il documento di consultazione definisce l'approccio della BCE per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)<sup>1</sup>. L'obiettivo è assicurare coerenza, efficacia e trasparenza in merito alla politica di vigilanza che sarà applicata nella valutazione dei sistemi di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS) ai sensi del citato regolamento nel contesto del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

- 2 Il documento di consultazione introduce nuovi requisiti?

Il documento di consultazione precisa le modalità con le quali la BCE valuterà la conformità degli IPS e degli enti che vi partecipano alle condizioni stabilite nel CRR ai fini del rilascio ai singoli enti dell'autorizzazione a non applicare i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR alle esposizioni nei confronti di controparti aderenti allo stesso IPS, nonché ad attribuire a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio dello 0% (cfr. articolo 113, paragrafo 7, del CRR). I criteri di valutazione non stabiliscono nuovi requisiti regolamentari e non vanno intesi come norme giuridicamente vincolanti; di fatto forniscono indicazioni, alla luce dei più ampi requisiti normativi, sulle modalità con cui la BCE valuterà le richieste di autorizzazione. La decisione definitiva della BCE riguardo al rilascio dell'autorizzazione sarà adottata caso per caso in base a un esame approfondito di tutti gli aspetti contemplati nelle condizioni enunciate dal CRR e nei criteri di valutazione, alle informazioni aggiuntive acquisite nell'esercizio dell'attività ordinaria di vigilanza sugli enti membri dell'IPS e a un confronto trasversale con altri IPS esistenti.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

**3 Vi saranno conseguenze per le autorizzazioni che sono già state rilasciate a enti membri di IPS esistenti?**

Il documento di consultazione è stato predisposto in vista di nuove potenziali richieste di autorizzazione da parte di enti partecipanti a un IPS. I criteri di valutazione saranno utilizzati dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nell'esame delle singole istanze presentate dagli enti significativi aderenti a un IPS. Non vi saranno quindi conseguenze dirette per le autorizzazioni che sono già state rilasciate a enti membri di IPS esistenti. La BCE tuttavia, nel suo ruolo di autorità di vigilanza, ha anche in compito di monitorare gli IPS esistenti a cui partecipano enti significativi. Qualora un IPS sia interessato da cambiamenti strutturali o da eventi che possano metterne in dubbio la conformità alle condizioni fissate nel CRR, si potrà considerare la possibilità di effettuare una nuova valutazione.

**4 Come si procederà nel caso di IPS a cui partecipano sia enti significativi sia enti meno significativi?**

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e, nel quadro dei suoi compiti di sorveglianza, dovrebbe assicurare la coerenza dei risultati di vigilanza all'interno dell'MVU. Per favorire l'armonizzazione delle prassi di vigilanza e parità di condizioni per quanto riguarda gli IPS e i loro membri, la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) applicheranno un approccio analogo nella valutazione dell'ammissibilità di un IPS e nel monitoraggio su base continuativa.

**5 Si è precisato che la decisione sul rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR sarà adottata caso per caso. Come si eviterà che gli IPS con un elevato numero di membri debbano sostenere oneri eccessivi?**

La decisione dell'autorità competente riguardo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR è diretta al singolo ente. Ciò non preclude tuttavia che alcune parti della valutazione siano svolte per l'intero IPS. Gli enti che partecipano all'IPS dovrebbero inoltre designare un unico punto di contatto per lo scambio di informazioni con le autorità competenti (BCE e ANC) allo scopo di facilitare la comunicazione sia nella fase iniziale di valutazione sia ai fini delle attività di monitoraggio di vigilanza.

**6 Quali sono i principali vantaggi del riconoscimento di un IPS a fini prudenziali?**

Se un IPS è riconosciuto a fini prudenziali, gli enti che vi partecipano sono trattati per certi aspetti in modo analogo ai soggetti appartenenti a un gruppo bancario

consolidato, pur restando indipendenti e autonomi. Ciò significa che non devono detenere capitale a copertura dei rischi derivanti dalle esposizioni verso altri enti membri dell'IPS, in quanto possono attribuire a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio dello 0%. Inoltre, alle esposizioni nei confronti degli altri membri dell'IPS non si applicano i limiti delle grandi esposizioni. Una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR, può inoltre essere consentita l'applicazione di ulteriori deroghe, quali: 1) l'esenzione dalla deduzione di strumenti di fondi propri detenuti ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, del CRR, 2) la concessione di una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del CRR, 3) l'applicazione di una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 422, paragrafo 8, e dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR, in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 dell'atto delegato sul requisito di copertura della liquidità<sup>2,3</sup>.

## 7 Quali sono i principali criteri che un IPS e i suoi enti membri devono soddisfare per il riconoscimento a fini prudenziali?

Il documento di consultazione specifica le modalità con cui la BCE valuterà la conformità degli IPS e degli enti che vi partecipano alle condizioni fissate nel CRR per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7. Nel corso della valutazione l'IPS deve dimostrare che è in grado di concedere sostegno agli enti partecipanti in modo tempestivo. Ciò significa che deve avere una dotazione finanziaria adeguata e assumere il chiaro impegno a offrire sostegno. In aggiunta, occorre che il processo decisionale sia strutturato in modo da consentire un intervento tempestivo. L'IPS deve inoltre disporre di adeguati sistemi per monitorare i suoi membri e le loro situazioni di rischio.

## 8 Come sarà organizzato il monitoraggio di vigilanza sugli IPS? Quali saranno i ruoli rispettivi della BCE e delle ANC?

Gli IPS i cui membri sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR saranno monitorati dalla BCE e dalle ANC pertinenti a intervalli regolari. L'attività di vigilanza si incentrerà principalmente sulla verifica dell'adeguatezza degli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, ma riguarderà anche l'esame della conformità dell'IPS nel continuo alle condizioni stabilite dal CRR per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 7. La BCE e le ANC responsabili della vigilanza diretta sugli enti partecipanti a un IPS sono entrambe coinvolte

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

<sup>3</sup> L'approccio della BCE in merito all'esercizio di queste opzioni e discrezionalità è stato definito nel progetto di guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione, pubblicato in data 11 novembre 2015 a fini di consultazione pubblica.

nell'organizzazione delle attività di monitoraggio. La BCE, tuttavia, coordinerà il monitoraggio e vi contribuirà assicurando che i criteri per la valutazione dell'ammissibilità dell'IPS e la relativa concessione di deroghe siano applicati in modo coerente all'interno dell'MVU, nonché fornendo informazioni sul confronto trasversale con gli IPS esistenti.